



## TRIBUNALE DI SALERNO

III sezione civile

Il Giudice Delegato, Maria Elena Del Forno,

letta la relazione dep. in data 22-09-2010 dal Commissario Liquidatore nella procedura di concordato preventivo n. 17/96, *omissis*

rilevato che detto organo ha allegato alla propria relazione il riepilogo del progetto di riparto parziale ed ha chiesto l'autorizzazione a liquidare in favore dei creditori chirografari la somma accantonata (pari al 6,64% dei crediti), che - unitamente ai pagamenti già eseguiti in forza del piano di riparto parziale dichiarato esecutivo- consentirebbe di raggiungere il soddisfacimento dei creditori privilegiati nella misura percentuale concordata del 40%;

rilevato che a seguito della convocazione del comitato dei creditori dinanzi a questo giudice all'udienza del 10-11-2010 per il parere in ordine alle questioni poste ed alla richiesta del Commissario liquidatore - presente anche il difensore del Concordatario nessuno si è opposto all'esecuzione dell'ulteriore pagamento delle somme previste dal progetto di riparto parziale;

considerato che la banca *omissis* ha chiesto che il Commissario liquidatore proceda alla vendita dei beni ceduti e non ancora liquidati,

**OSSERVA**

In fatto va rilevato che con la domanda proposta in data 30-12-1996, il dott. A, quale titolare della ditta individuale, nonché socio accomandatario della *omissis*, chiedeva l'ammissione alla procedura di concordato preventivo mediante "*cessione pro solvendo di tutti i beni esistenti nel suo patrimonio alla data della proposta di concordato, tranne quelli indicati dall'art. 46 LF, per il soddisfacimento del 100% dei crediti privilegiati e di almeno il 40% per cento dei crediti chirografari*"

Con sentenza dep. in data 30-09-1997 questo Tribunale omologava il "*concordato preventivo così come proposto, con la cessione, da parte del dr. A e delle due società e per l'adempimento del concordato, di tutti i beni mobili- immobili e crediti, con esclusione per il dr. A dei beni di cui all'art. 46L.F.*"

Allo stato, secondo quanto emerge dalle relazioni del Commissario Liquidatore, sono state integralmente soddisfatte le pretese dei creditori privilegiati (fatta eccezione delle pretese avanzate con domande tardiva dell'INPS e dell'Equitalia, che appaiono non dovute) mentre i creditori chirografari- a seguito di un riparto parziale- hanno ricevuto somme che hanno soddisfatto la loro pretesa nella percentuale del 33,36%.

Da dette relazioni emerge, inoltre, che l'attivo ancora disponibile è pari ad € 2.701.539,18 e che il commissario liquidatore intende procedere al pagamento della percentuale ulteriore del 6,64 % dei crediti in favore dei chirografari al fine di soddisfare la percentuale del 40% delle relative pretese .

Tale prospettata esigenza viene giustificata dall'organo liquidatore in quanto il soddisfacimento della stessa sarebbe propedeutico alla definizione della procedura concordataria costituendo il pagamento della predetta esatto adempimento del patto concordatario. Ciò sul presupposto che il concordato in esame avrebbe predeterminato nella misura del 40% la percentuale di soddisfazione dei creditori privi di garanzia , sì che il pagamento corrispondente sarebbe da assumere quale fatto dal quale originerebbe la

liberazione dell'imprenditore dalle obbligazioni derivanti dalla insolvenza. Tanto, a parere dell'organo liquidatore, renderebbe superflua la vendita dei beni residui che andrebbero restituiti al Concordatario.

La tesi del Commissario Liquidatore non può essere condivisa sia in ragione del dato normativo disciplinante la procedura concorsuale di concordato preventivo prima della riforma – applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame – sia in considerazione del tenore della proposta del dott. A, del decreto ex art. 163 LF e della sentenza del Tribunale di omologa del concordato.

L'art. 160 LF, al secondo comma, prevedeva che *“La proposta di concordato deve rispondere ad una delle seguenti condizioni:*

*1) che il debitore offra serie garanzie reali o personali di pagare almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari entro sei mesi dalla data di omologazione del concordato; ovvero, se è proposta una dilazione maggiore, che egli offra le stesse garanzie per il pagamento degli interessi legali sulle somme da corrispondere oltre i sei mesi;*

*2) che il debitore offra al creditore per il pagamento dei suoi debiti la cessione di tutti i beni esistenti nel suo patrimonio alla data della proposta di concordato, tranne quelli indicati dall'art. 46, semprechè la valutazione di tali beni faccia fondatamente ritenere che i creditori possono essere soddisfatti almeno nella misura indicata al n. 1.*

Orbene, non vi è dubbio che il concordato in esame rientri nella forma prevista dal n. 2) di detto articolo – concordato con cessione dei beni – avendo il proponente, con il ricorso depositato in data 30-12-1996, offerto ai creditori la *“cessione pro solvendo di tutti i beni esistenti nel suo patrimonio alla data della proposta di concordato, tranne quelli indicati dall'art. 46 LF, per il soddisfacimento del 100% dei crediti privilegiati e di almeno il 40% per cento dei crediti chirografari”* in tal modo riproducendo il tenore della previsione richiamata.

Nel concordato con cessione dei beni, a differenza di quello con garanzia previsto dal n. 1 (nel quale è predeterminata la misura percentuale -pari al 40%- di soddisfazione), i creditori chirografari hanno un diritto al dividendo derivante dalla liquidazione, la cui misura rimane indeterminata fino alla liquidazione di tutti i beni facenti parte del patrimonio del debitore, che, per effetto della cessione, rimane “destinato” al soddisfacimento dei creditori.

Come evidenziato dalla Suprema Corte formatasi sotto il vigore dell'art. 160 LF ante riforma, nel concordato preventivo con cessione dei beni *“è prevista una vera e propria liquidazione dei beni facenti parte del patrimonio del debitore, cui consegue la sua piena liberazione in relazione a tutte le ragioni di credito anteriori alla proposta. Il tratto distintivo fra le due ipotesi di concordato previste dalla legge fallimentare, quello con garanzia e quello con cessione dell'intero patrimonio del debitore, si coglie proprio in relazione agli effetti. Nella prima ipotesi, procura l'esdebitazione del debitore il pagamento nella sola misura percentuale offerta, che resta così fissata in modo che non ne è ammessa modifica, mentre, nell'altra ipotesi, suddetto effetto si collega al risultato della liquidazione che, presunto al momento della proposta nella percentuale di legge, resta, però, imprecisato sino alla chiusura delle sue operazioni”*(v. in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3957 del 2003)

Da ciò deriva che nel concordato con cessione dei beni l'indicazione della misura percentuale minima del 40%, rappresenta(va) esclusivamente una *condicio iuris* di ammissibilità della proposta (oggi non più prevista); invero, il tribunale -ai fini dell'omologa- doveva valutare se la cessione avrebbe *ragionevolmente* consentito ai chirografari il riparto di almeno il 40%. Tale percentuale, quindi, rappresenta(va) soltanto una previsione di realizzo presuntiva, che ben poteva essere smentita in sede di liquidazione (v. Cass. cit).

Nella procedura in discussione, dunque, la indicata misura del 40% non è la percentuale di soddisfazione dei crediti chirografari, ma solo condizione di ammissibilità della stessa, avendo il tribunale stimato che il patrimonio offerto dal Del Priore era idoneo a garantire il soddisfacimento di almeno il 40% dei crediti chirografari. Nella specie, la bontà del giudizio prognostico del tribunale è dimostrata dai risultati ad oggi raggiunti dalla liquidazione di una parte dei beni ceduti, così come emergenti dalla relazione del Commissario.

Quanto alla questione –pure proposta- della necessità di stabilire se l'accordo concordatario in esame sia stato concluso "pro solvendo" o "pro soluto", innanzitutto si rileva che la clausola apposta al concordato in disamina è quella "pro solvendo" avendo il proponente chiaramente proposto la "...cessione pro solvendo di tutti i beni esistenti nel suo patrimonio...".

Comunque, in ordine a tali clausole - qualora apposte all'accordo concordatario- va opportunamente precisato che esse valgono a determinare il momento in cui si produce in capo all'imprenditore l'effetto liberatorio tipico del concordato preventivo (la cd "esdebitazione", espressione fatta propria dal legislatore della riforma):

a) nel concordato *pro solvendo* l'effetto esdebitatorio si realizza al momento della definitiva liquidazione del patrimonio oggetto della cessione (come nella *cessio bonorum*, art. 1984 c.c.);

b) in quello *pro soluto* la liberazione consegua all'omologazione (realizzi o meno la cessione anche l'effetto traslativo- v. Cass Sez. 1, Sentenza n. 709 del 21/01/1993).

Pertanto, nel caso in esame, la liberazione del Concordatario potrà avvenire solo all'atto della liquidazione di tutti i beni ceduti, avendo il proponente espressamente offerto la cessione *pro solvendo* dei propri beni, naturalmente, egli avrà diritto a percepire l'eventuale residuo nell'ipotesi in cui il ricavato consenta l'appagamento integrale della pretesa dei creditori non privilegiati (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4801 del 13/05/1998).

Diverse sarebbero state le conclusioni se la clausola pattuita fosse stata "pro soluto"; all'immediata liberazione del debitore consegue, infatti, l'effetto di far ricadere sui soli creditori chirografari le conseguenze negative della parziale o mancata liquidazione dei beni ovvero di giovare di quelli positivi derivanti dalla realizzazione di un ricavo superiore ai loro crediti.

Alla luce dei rilievi tutti che precedono, il Commissario Liquidatore, al fine di dare compiuta esecuzione alla pattuizione concordataria, dovrà procedere alla liquidazione degli altri beni ceduti dal dott. A

Va dunque revocato il provvedimento di sospensione della vendita.

Stante il parere favorevole del comitato dei creditori ed il riferito superamento degli ostacoli che ne hanno consigliato in via prudenziale l'accantonamento, va senz'altro autorizzato il pagamento ai creditori chirografari delle somme previste dal piano di riparto parziale non ancora corrisposte.

p.q.m.

revoca il provvedimento di sospensione della vendita e dispone che il Commissario Liquidatore prosegua l'attività di liquidazione dei beni ceduti e proceda al pagamento in favore dei chirografari delle somme accantonate previste nel piano di riparto esecutivo.

Salerno, 13 dicembre 2010

Il Giudice Delegato  
dr.ssa Maria Elena Del Forno